



CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 166/2018

Oggetto: Approvazione del Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo lecito.

Seduta **pubblica** in **prima** convocazione

Addì **tredici** del mese di **novembre** dell'anno **duemiladiciotto** alle ore **18:13** in questo Comune, nella sala delle adunanze del Consiglio, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano presenti:

Nome	Presente	Assente	Nome	Presente	Assente
Zedda Massimo - Sindaco		X	Martinez Maria Antonietta	X	
Alias Alessio	X		Massa Matteo	X	
Angius Giorgio		X	Massidda Piergiorgio		X
Balletto Alessandro	X		Matta Monia	X	
Benucci Marco	X		Melis Giorgia	X	
Bistrussu Raffaele	X		Mereu Alessio	X	
Calledda Peppino	X		Mura Rosanna	X	
Carta Davide	X		Onnis Francesco Raffaele	X	
Deidda Gabriella	X		Petrucci Filippo	X	
Dettori Andrea	X		Polo Rita	X	
Floris Antonello		X	Portoghese Guido	X	
Ibba Federico		X	Puddu Anna	X	
Lai Aurelio	X		Rodin Fabrizio	X	
Lai Loredana		X	Schirru Stefano	X	
Iannelli Benedetta	X		Sorgia Alessandro		X
Lecis Cocco Ortu Matteo	X		Stara Francesco	X	
Mannino Pierluigi	X		Tramaloni Roberto	X	
Marcello Fabrizio Salvatore	X				

presenti: 28 - assenti: 7

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio *Guido Portoghese*
con l'assistenza del Segretario Generale *Giovanni Mario Basolu*

Risultano presenti gli Assessori: Ghirra Francesca, Marcialis Yuri Mario, Fadda Danilo, Marras Roberto, Frau Paolo, Medda Claudia, Chessa Maurizio, Cilloccu Marzia.

Il Consiglio comunale

visti:

- la propria deliberazione n. 3 del 10.01.2017, con la quale è stato approvato l'“*Ordine del giorno per l'approvazione di una legge regionale di contrasto alla ludopatia*”, finalizzata a sensibilizzare la Regione Sardegna sulla necessità di adottare una legge volta a prevenire la dipendenza da gioco;
- la propria deliberazione n. 121 del 25.07.2017 con la quale è stata approvata la “*Mozione per la prevenzione e promozione della salute attraverso il contrasto al fenomeno del gioco d'azzardo nei locali del territorio comunale di Cagliari*”;
- la propria deliberazione del n. 17 del 07.02.2017 avente ad oggetto “*indirizzi in materia di regolamentazione degli orari di apertura al pubblico delle sale da gioco e degli esercizi nei quali sono installate le apparecchiature da gioco lecite*”, con la quale sono stati forniti al Sindaco i seguenti indirizzi, al fine di tutelare la salute pubblica e il benessere individuale e collettivo della popolazione:
 - limitare gli orari di apertura delle sale giochi e degli esercizi in cui siano stati installati apparecchi di «gioco lecito» presenti nel territorio del Comune di Cagliari, al fine di tutelare la salute ed il benessere psichico e socio economico dei cittadini - con particolare riguardo alle fasce di consumatori psicologicamente più deboli - e di contrastare i fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo;
 - stabilire, in linea con le misure di prevenzione per contrastare la ludopatia di cui all'articolo 7 del Decreto Legge n. 158 del 2012 convertito nella Legge n. 189/2012, le distanze minime dai così detti luoghi sensibili (istituti scolastici primari e secondari, strutture sanitarie ed ospedaliere, luoghi di culto) in relazione alla dislocazione territoriale delle sale da gioco
- la proposta di deliberazione, prot. n. 262637 del 15.10.2018, avente ad oggetto “Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco lecito”, di iniziativa del consigliere Fabrizio Rodin ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 16, comma 2, dello Statuto comunale e 25 del Regolamento del Consiglio comunale;

dato atto che:

- il gioco, anche nelle sue forme lecite previste e regolate dalla legge, è considerato un'attività suscettibile di causare effetti negativi sull'equilibrio psico-fisico delle persone che lo praticano determinando l'insorgenza di dipendenze, quali la ludopatia, tali da minare la stabilità delle relazioni personali e familiari;
- negli ultimi anni, infatti, si è rilevata un'importante diffusione del gioco d'azzardo, inquadrato ormai come malattia sociale nell'ambito delle dipendenze patologiche, con un impatto crescente sulla popolazione, il quale rappresenta un problema di salute pubblica capace di colpire particolarmente le fasce più deboli della collettività, tanto da avere indotto le Istituzioni, anche a livello comunitario, a non trascurare il rischio per molti soggetti di una vera e propria dipendenza comportamentale e a impegnarsi per contrastare i possibili effetti negativi per la salute che il fenomeno della ludopatia può provocare anche a livello sociale;

richiamate a riguardo:

- la relazione annuale al Parlamento (Dipartimento Politiche Antidroga) 2015, dalla quale si evince che, nell'intero territorio nazionale, il totale di pazienti in carico ai Servizi per G.A.P. (gioco d'azzardo patologico) ammontava ad oltre 12.300 persone e che su base regionale i soggetti trattati presso le unità G.A.P. nel 2016 sono 616;

- la comunicazione del Dipartimento di Salute Mentale della ASSSL di Cagliari - Centro per il trattamento dei Disturbi Psichiatrici correlati ad Alcol e Gioco d'Azzardo Patologico nella quale viene evidenziato che i soggetti in trattamento per comportamenti patologici da dipendenza da G.A.P. nel territorio di competenza della ASSSL di Cagliari per l'anno 2016 ammontano a 245 adulti, mentre per l'anno 2015 tali soggetti ammontavano a 158 adulti;

atteso che dall'analisi dei dati predetti emerge, da un lato una maggiore incidenza del fenomeno nel territorio regionale e in quello di riferimento, dall'altro che il numero dei soggetti in trattamento per comportamenti patologici da dipendenza da G.A.P. per l'anno 2016 è quasi raddoppiato rispetto a quello dei soggetti in carico al Centro per il trattamento dei Disturbi psichiatrici correlati ad alcool e gioco d'azzardo patologico della ASSSL di Cagliari per l'anno 2015;

considerato che la popolazione di Cagliari rappresenta più del 27% del totale della popolazione afferente alla ASSSL sopra indicata e che la Città è il comune più popoloso dell'intero territorio regionale e che pertanto:

- il dato numerico crea ancor più allarme se si considera che riguarda esclusivamente soggetti che sono ricorsi al trattamento sanitario, mentre non tiene alcun conto dei casi di soggetti non in trattamento, che conseguentemente sfuggono a qualunque rilevazione e controllo, essendo fatto notorio che il riconoscimento dell'esistenza della dipendenza sia una delle principali difficoltà da affrontare in connessione al fenomeno delle dipendenze in generale e della ludopatia in particolare e che, quindi, il mero dato numerico rappresenta solo l'aspetto evidente di un fenomeno palesemente molto più diffuso;
- dai dati della ASSSL di Cagliari viene confermato quanto già noto e conosciuto da parte di questa Amministrazione sull'incidenza del fenomeno della ludopatia in ampie fasce della popolazione del territorio cittadino, rendendo necessario intervenire al fine di garantire la salute e il benessere psichico e socio economico dei cittadini - con particolare riguardo alle fasce di consumatori psicologicamente più deboli - e di contrastare e prevenire i fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo, in un'ottica di tutela dell'interesse pubblico generale rappresentato dalla tutela della salute pubblica;

ritenuto opportuno, nelle more dell'approvazione di una legge regionale disciplinante la materia e del Decreto del Ministro dell'Economia di recepimento dell'Intesa Stato-Regioni, sottoscritta in data 07/09/2017, di cui alla L. 189/12 di conversione del D. L. 158/12, porre in essere strumenti di contrasto al fenomeno della ludopatia, non potendo tale lacuna normativa, ragionevolmente né legittimamente, determinare un'autentica paralisi nel contrasto a ciò che assume ogni giorno di più l'aspetto di una piaga sociale;

rilevato che, seppure l'Intesa di cui sopra non sia ancora efficace, la stessa prevede che gli "*Enti locali, al fine di una maggiore efficacia nella prevenzione dei minori e nella lotta alla ludopatia..., adotteranno nei rispettivi piani urbanistici e nei regolamenti comunali criteri che, tenendo conto anche dell'ubicazione degli investimenti esistenti, relativi agli attuali punti di vendita con attività di gioco prevalente...consentano una equilibrata distribuzione nel territorio allo scopo di evitare il formarsi di ampie aree nelle quali l'offerta di gioco pubblico sia o totalmente assente o eccessivamente concentrata*";

ritenuto quindi che spetti al Comune:

- contrastare, per quanto possibile, i fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo e tutelare il benessere psichico-fisico dei soggetti maggiormente a rischio, in quanto la moltiplicazione incontrollata della possibilità di accesso al gioco costituisce accrescimento del rischio di diffusione di fenomeni di dipendenza, con conseguenze pregiudizievoli sia nella vita

personale e familiare dei cittadini, sia a carico dei servizi sociali comunali chiamati a contrastare situazioni di disagio connesse alle ludopatie;

- regolamentare, quale espressione della potestà degli enti locali in materia di pianificazione e governo del territorio, la distribuzione sul territorio delle sale da gioco e delle sale dedicate al gioco lecito con vincite in denaro, attraverso l'imposizione di distanze minime rispetto ai cosiddetti "luoghi sensibili";

considerato, inoltre, che anche per giurisprudenza costante compete al Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 7, del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, la regolamentazione degli orari di apertura degli esercizi in cui siano stati installati apparecchi di «gioco lecito», in quanto espressamente volta alla tutela della salute pubblica mediante il contrasto del fenomeno della ludopatia;

valutato in particolare che sia opportuno introdurre una disposizione regolamentare in materia di distanze minime dai luoghi sensibili delle sale da gioco, delle sale dedicate al gioco lecito con vincite in denaro e degli esercizi nei quali possono essere installate le apparecchiature da gioco lecito al fine di:

- evitare la prossimità delle sale e degli apparecchi da gioco a luoghi specifici connotati per essere luoghi di aggregazione in grado di richiamare soggetti che, per motivi diversi, possono essere psicologicamente più esposti alla illusione di vincite e guadagni immediati e, quindi, al rischio di cadere vittime della dipendenza da gioco d'azzardo, fenomeno riconosciuto ormai come vero e proprio disturbo del comportamento;
- limitare l'offerta del gioco lecito nell'ambito di un limitato arco temporale nel corso della giornata;
- garantire che la diffusione del gioco lecito sul territorio, e nei locali ove esso si svolge, avvenga riducendo gli effetti pregiudizievoli per la salute pubblica, per il risparmio familiare, per la continuità affettiva e la serenità domestica, per l'integrità del tempo di lavoro, per la sicurezza urbana, il decoro e la viabilità e per lo stato di salute psico-emotiva individuale: ciò al fine di limitare le conseguenze sociali dell'offerta di gioco sui consumatori;
- disincentivare il "gioco d'azzardo", seppure lecito e autorizzato *ex lege*, e prevenirne la dipendenza patologica anche attraverso iniziative di educazione e di informazione nonché di interventi di prevenzione rivolti ai soggetti deboli e a rischio a tutela della salute pubblica, del benessere individuale e della comunità del proprio territorio;
- tutelare i minori;
- tutelare gli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo, in funzione del benessere pubblico e nell'ottica di prevenire il gioco d'azzardo patologico;
- contenere i costi sociali, umani ed economici, derivanti dall'assiduità al gioco d'azzardo, con particolare riferimento alle ricadute negative che detta assiduità comporta nel contesto familiare e per la popolazione anziana, sia in termini di sovra-indebitamento (con possibile ricorso al prestito a usura) sia di auto-segregazione dalla vita di relazione e affettiva;
- ridurre il danno derivante dalla sindrome da Gioco d'Azzardo Patologico e dalle ricadute negative che essa - oltre che in termini di ingente spesa sanitaria - determina nella dimensione privata, lavorativa e cittadina;
- tutelare la sicurezza urbana, il decoro urbano, la quiete della collettività;

preso atto che la Corte Costituzionale:

- con sentenza n. 108 del 22 marzo 2017 e 11 maggio 2017, si è pronunciata sulla costituzionalità delle normative regionali che prescrivono limiti e divieti di apertura di sale da gioco nelle vicinanze di luoghi ritenuti sensibili: in particolare, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge della Regione Puglia 13 dicembre 2013, n. 43, recante «Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (G.A.P.) nella parte in cui vieta il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di sale da gioco e all'installazione di apparecchi da gioco nel caso di ubicazione a distanza inferiore a 500 (cinquecento) metri lineari dai luoghi cosiddetti "sensibili" ivi indicati;
- ha confermato come disposizioni di questo tipo perseguono "in via preminente finalità di carattere socio-sanitario, estranee alla materia della tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, e rientranti piuttosto nella materia di legislazione concorrente «tutela della salute» (art. 117, terzo comma, Cost.), nella quale la Regione può legiferare nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale";

dato atto che:

- in questo quadro, il Comune di Cagliari, nelle more dell'approvazione di una norma regionale disciplinante la materia e del Decreto del Ministro dell'Economia di recepimento dell'Intesa, pur sottoscritta in data 07/09/2017, di cui alla L.189/12, di conversione del D.L. 158/12, ha già provveduto a regolamentare gli orari di apertura al pubblico e le distanze minime dai luoghi sensibili delle sale da gioco e degli esercizi nei quali sono installate le apparecchiature da gioco lecite con Ordinanza Sindacale n° 15 del 04/05/2017 e con successiva Ordinanza Sindacale n° 39 del 09/07/2017, che qui si richiamano integralmente per presupposti e motivazioni, in forza di specifiche attribuzioni sindacali sancite dalla legge e ampiamente confermate dalla giurisprudenza costante ormai consolidata;
- l'adozione di tali atti rientra nell'ambito di contrasto con la ludopatia, attuato sia attraverso una limitazione dell'offerta delle attività già esistenti e operanti nel territorio comunale (realizzato con lo strumento della riduzione degli orari) sia attraverso l'introduzione di un limite spaziale per le nuove attività (realizzato con l'introduzione di una distanza minima tra i cosiddetti "luoghi sensibili" e le nuove iniziative);

ritenuto, pertanto, di dover intervenire specificatamente nella disciplina delle distanze minime dai luoghi sensibili delle sale da gioco e degli esercizi nei quali sono installate le apparecchiature da gioco lecite, attraverso l'introduzione di apposita regolamentazione e, limitatamente agli orari di apertura e chiusura di tutte le sale dedicate al gioco lecito con vincite in denaro, nonché agli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco leciti di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS con apposita ordinanza sindacale adottata ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 s.m.i.;

ritenuto, in particolare, di dover disporre una distanza minima, misurata in linea d'aria, tra i cosiddetti "luoghi sensibili" e:

- i locali ove attivare nuove sale giochi e/o nuove sale scommesse;
- le nuove installazioni di apparecchi da gioco lecito di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS nei locali autorizzati ex art. 86 e 88 del TULPS, intendendosi per nuova installazione anche l'aumento dell'offerta di gioco in locali già autorizzati;

ritenuto, pertanto, opportuno:

- di approvare il "Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco lecito";

- dare atto che la definizione di "luoghi sensibili" considerata ai fini del " Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco lecito" è quella di cui al D.L. 158/2012, convertito in L. 189/2012, come integrata dal testo regolamentare, comprendendo anche, in aggiunta a istituti scolastici primari e secondari, strutture sanitarie e ospedaliere e luoghi di culto, i seguenti ulteriori "luoghi sensibili": tutti gli altri istituti scolastici, le strutture residenziali o semi-residenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, le strutture ricettive per categorie protette, gli sportelli bancari, postali o bancomat e gli sportelli di agenzie di prestiti di pegno o attività in cui si eserciti l'acquisto di oro, argento o oggetti preziosi;
- confermare che non vengono individuati luoghi sensibili ulteriori rispetto a quelli già definiti al precedente punto 2, ma che l'individuazione di ulteriori luoghi sensibili da parte del legislatore regionale sarà recepita automaticamente dal presente Regolamento senza necessità di adozione di alcun atto da parte dell'Amministrazione;

ritenuto, inoltre, di dovere precisare che, in sede di prima applicazione del Regolamento di cui alla presente delibera, trovano applicazione i limiti di esercizio e funzionamento stabiliti con l'ordinanza sindacale n. 15/2017 del 04/05/2017, confermata con l'ordinanza sindacale n. 39/2017 del 25/07/2017;

vista la citata proposta di regolamentazione per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco lecito, di iniziativa del Cons. Fabrizio Rodin, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

ritenuto di dover

- ribadire che la regolamentazione proposta è finalizzata alla salvaguardia di interessi rilevanti e privilegiati, e segnatamente la tutela del contesto urbano e della sicurezza della città contemperando le esigenze di rispetto della libertà di iniziativa economica e della tutela della concorrenza, con la salvaguardia di valori costituzionali fondamentali quali la salute e la quiete pubblica, al fine di prevenire la diffusione del disturbo da gioco d'azzardo lieve e contrastare il rischio di diffusione dei fenomeni di dipendenza;
- approvare la proposta di "Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco lecito";

dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dirigente del Servizio SUAPE, Mercati, Attività Produttive e Turismo, Dott. Giambattista Marotto, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

considerato che

- in data 31.10.2018 è stato espresso parere favorevole dalla Commissione consiliare permanente Attività produttive e Turismo;
- in data 31.10.2018 è stato espresso parere favorevole dalla Commissione consiliare permanente Statuto e regolamenti;

udito il dibattito riportato nel resoconto integrale di seduta;

preso atto che sono stati presentati n. 2 emendamenti, muniti del prescritto parere in ordine alla regolarità tecnica, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

visti i risultati delle votazioni sugli emendamenti sopracitati, espresse con sistema elettronico, di seguito riportati:

- punto 1) dell'emendamento n. 1 prot. 285259/2018 a firma del consigliere Schirru: presenti 28, votanti 28, voti favorevoli 28, voti contrari nessuno, astenuti nessuno; il punto viene approvato;
- punto 2) dell'emendamento n. 1 prot. 285259/2018 a firma del consigliere Schirru: presenti 27 (esce il consigliere Carta), votanti 27, voti favorevoli 27, voti contrari nessuno, astenuti nessuno; il punto viene approvato;
- punto 3) dell'emendamento n. 1 prot. 285259/2018 a firma del consigliere Schirru: presenti 28 (entra il consigliere Carta), votanti 28, voti favorevoli 28, voti contrari nessuno, astenuti nessuno; il punto viene approvato;
- emendamento n. 2 presentato in aula dalla consigliera Iannelli: presenti 27 (esce il consigliere Balletto), votanti 27, voti favorevoli 27, voti contrari nessuno, astenuti nessuno; l'emendamento viene approvato;

dato atto che rientra in aula il consigliere Balletto;

preso atto che risultano assenti i consiglieri Matta e Stara;

visto il risultato unanime della votazione sulla proposta emendata, espressa con sistema elettronico: presenti 26, votanti 26, voti favorevoli 26, voti contrari nessuno, astenuti nessuno;

delibera

- 1) di approvare, così come emendato, il "Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco lecito", composto da numero 10 articoli, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che la definizione di "luoghi sensibili" considerata ai fini del "Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco lecito" è quella di cui al D.L. 158/2012, convertito in L. 189/2012, come integrata dal testo regolamentare, comprendendo anche, in aggiunta a istituti scolastici primari e secondari, strutture sanitarie ed ospedaliere e luoghi di culto, i seguenti ulteriori "luoghi sensibili": tutti gli altri istituti scolastici, le strutture residenziali o semi-residenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, le strutture ricettive per categorie protette, gli sportelli bancari, postali o bancomat e gli sportelli di agenzie di prestiti di pegno o attività in cui si eserciti l'acquisto di oro, argento o oggetti preziosi;
- 3) di confermare che non vengono individuati luoghi sensibili ulteriori rispetto a quelli già definiti al precedente punto 2, ma che l'individuazione di ulteriori luoghi sensibili da parte del legislatore regionale sarà recepita automaticamente dal presente Regolamento senza necessità di adozione di alcun atto da parte dell'Amministrazione;
- 4) di dare atto che, in sede di prima applicazione del Regolamento, approvato con la presente deliberazione, trovano applicazione i limiti di esercizio e funzionamento stabiliti con l'ordinanza sindacale n. 15/2017 del 04/05/2017, confermata con l'ordinanza sindacale n. 39/2017 del 25/07/2017.

Successivamente, su proposta del Presidente

il Consiglio comunale

dato atto che rientrano in aula i consiglieri Matta e Stara;

visto il risultato unanime della votazione, espressa con sistema elettronico: presenti 28, votanti 28, voti favorevoli 28, voti contrari nessuno, astenuti nessuno;

delibera

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Generale
Giovanni Mario Basolu

Il Presidente del Consiglio
Guido Portoghese